

# ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"

COM (78)753

Vol. 1978/0275

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 753 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1978

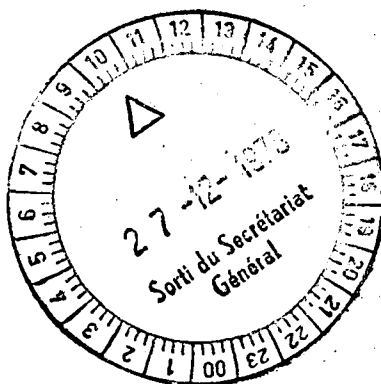
Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e  
di gestione delle risorse di pesca, da applicare  
alle navi immatricolate nelle isole Faerøer

---

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



COM(78) 753 def.

# NOTA ESPLICATIVA

Le consultazioni tra le delegazioni comunitaria e delle isole Faerøer per quanto riguarda i reciproci diritti di pesca nel 1979 non sono state portate a termine in tempo per rendere possibile prima del 31 dicembre 1978, l'adozione degli accordi definitivi per il 1979 sulla base delle conclusioni delle suddette consultazioni.

Per evitare l'interruzione della reciproca attività di pesca a partire dal 1° gennaio 1979 le due delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità l'adozione di accordi provvisori validi dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979 per consentire la conclusione delle consultazioni e l'adozione di accordi definitivi per il 1979. Il regolamento qui di seguito proposto ha lo scopo di stabilire una normativa provvisoria per consentire ai pescherecci delle isole Faerøer di pescare nella zona comunitaria nel suddetto periodo. Da parte loro le isole Faerøer adotteranno una normativa provvisoria per autorizzare la pesca da parte dei pescherecci comunitari nella loro zona nel medesimo periodo, previa approvazione del regolamento qui di seguito proposto da parte del Consiglio.

I contingenti autorizzati nel previsto regolamento si basano su un sesto dei contingenti annuali per il 1979 offerti dalla Comunità alle isole Faerøer durante le suddette consultazioni, considerando però le variazioni stagionali nella pesca di talune specie.

.../...

del

che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faerøer

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una serie di risoluzioni concernenti taluni aspetti esterni ed interni della politica comune della pesca;

considerando che la Comunità, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer, dall'altra, hanno firmato un accordo quadro sulla pesca;

considerando che la Commissione ha sottoposto per approvazione al Consiglio l'accordo negoziato;

considerando che i pescherecci delle isole Faerøer sono autorizzati a pescare nella zona comunitaria sino al 31 dicembre 1978, ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) n. 1848/78 del 25 luglio 1978 che dispone talune misure di conservazione e di gestione delle risorse di pesca, da applicare alle navi immatricolate nelle isole Faerøer (1);

considerando che le consultazioni tra le delegazioni della Comunità e delle isole Faerøer sui rispettivi diritti di pesca nel 1979 non si sono concluse a tempo opportuno per consentire l'adozione prima del 31 dicembre 1978 di accordi definitivi per il 1979 basati sulle conclusioni delle suddette consultazioni;

.../...

---

(1) GU n. L 211 dell'1.8.1978, pag. 6

considerando che le due delegazioni hanno raccomandato alle rispettive autorità di adottare accordi provvisori per consentire la continuazione delle reciproche attività di pesca in attesa di accordi definitivi per il 1979;

considerando che per evitare un'interruzione dell'attività di pesca delle navi delle isole Faerøer nella zona comunitaria sarà necessario attuare opportune misure prima del 1° gennaio 1979;

considerando che è necessario adottare siffatte misure ai sensi dell'articolo 103 del trattato, fatto salvo il loro inserimento nella politica agraria comune ad una data successiva;

considerando che le delegazioni della Comunità e del Canada hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di coordinare le loro decisioni sulle assegnazioni da concedere ai terzi di taluni popolazioni comuni di pesci e gamberi situate nello stretto di Davis e nella Baia di Baffin;

considerando che le due delegazioni hanno fissato le attribuzioni provvisorie per le isole Faerøer riguardanti le suddette popolazioni comuni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Le sole catture che le navi immatricolate nelle isole Faerøer sono autorizzate a fare dal 1° gennaio al 28 febbraio 1979, nelle zone di pesca degli Stati membri estendentisi sino a 200 miglia nautiche, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare Baltico, nel Mare del Labrador, nello Stretto di Davis, nella Baia di Baffin e nell'Oceano Atlantico a nord dei 43° N, le quali costituiscono oggetto della normativa comunitaria in materia di pesca, sono quelle fissate nell'allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissate quote sono permesse entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

3. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissata una quota in detta zona sono calcolate sulla quota in questione.

#### Articolo 2

1. Le navi che pescano nell'ambito delle quote di cui all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.
2. Le navi di cui al paragrafo 1 debbono tenere un giornale di bordo nel quale vengono registrate le informazioni menzionate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1848/78 o, per quanto concerne le attività di pesca nella divisione XIV quale è definita dal Consiglio nazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nelle zone 0 + 1, quali sono definite nell'allegato della convenzione che istituisce la Commissione internazionale di pesca dell'Atlantico del nord-est (ICNAF), nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1848/78.
3. Le navi di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, in base alle norme esposte nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1848/78 o, per quanto concerne le attività di pesca nelle zone ICNAF 0 + 1, nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1848/78, le informazioni riportate nei suddetti allegati.
4. Le cifre e lettere di immatricolazione della nave di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

#### Articolo 3

1. La pesca nelle divisioni 4 e 6 e nelle zone ICNAF 0 + 1 sulla base delle quote fissate nell'articolo 1 sono subordinate alla concessione di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità e all'osservanza delle condizioni riportate nella licenza. Nondimeno, non oltre 8 pescherecci muniti di licenza saranno autorizzati a pescare simultaneamente nelle suddette zone.

.../...

2. Il numero di licenze che possono essere rilasciate ai sensi del paragrafo 1, incluse quelle che rimangono valide conformemente al paragrafo 3, sarà limitato a

- a) 18 per la pesca dello sgombrò e dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VI (a nord dei 56° 30' N);
- b) 25 per la pesca del merluzzo norvegese e dell'ammodite lanceolato nella divisione CIEM IV, e per la suddivisione CIEM VIa (a nord dei 56° 30' N);
- c) 18 per la pesca del gambero boreale nella zona ICNAF 0 + 1 (ad est della linea mediana);
- d) 10 per la pesca della molva e del brosmio nella suddivisione CIEM VIb;
- e) 5 per la pesca dell'ippoglosso nero nella zona ICNAF 0 + 1 (ad est della linea mediana);
- f) 15 per la pesca del melù.

3. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 2579/78 del 30 ottobre 1978 che fissa il numero di licenze che possono essere rilasciate alle navi immatricolate nelle isole Faerøer che esercitino attività di pesca nelle zone di pesca di 200 miglia degli Stati membri della Comunità (1) rimarranno valide sino al 28 febbraio 1979 al massimo, su eventuale richiesta delle autorità delle isole Faerøer.

#### Articolo 4

All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che s'intendono pescare;
- l) periodo per il quale la licenza viene richiesta.

#### Articolo 5

Ciascuna licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza.

.../...

---

(1) GU n. L 309 dell'1.11.1978, pag. 12

Articolo 6

Solo le navi che utilizzano i palangresi sono autorizzate alla pesca della molva e del brosmio.

Articolo 7

Per garantire l'osservanza del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese le visite periodiche dei pescherecci.

Articolo 8

Nel caso di infrazioni debitamente accertate, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il nome del peschereccio e le eventuali misure adottate.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica sino al 28 febbraio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio

Il Presidente

AllegatoCONTINGENTI DI PESCA PER IL PERIODO 1° GENNAIO- 28 FEBBRAIO 1979

| Specie                                              | Zone di pesca - Divisioni CIEM<br>oppure zone ICNAF | Quantitativi |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Aringa                                              | IIIa nord (Skagerrak)(1)                            | 0            |
| Molva, Brosmio                                      | Vib                                                 | 165          |
| Sgombro                                             | IV,                                                 | 1660 (2)     |
|                                                     | VI (a nord dei 56°30' N)                            | 3330         |
| Merluzzo norvegese                                  | IV, VIa (a nord dei 56°30' N)                       | 2920         |
| Ammodite lanceolato                                 | IV,                                                 | 2080         |
| Spratto                                             | IV, VIa (north of 56°30' N)                         | 7500 (3)     |
| Gambero boreale<br>( <i>Pandulus borealis</i> )     | ICNAF 0 + 1                                         | 690 (5)      |
| Melù                                                |                                                     | 4170         |
| Ippoglosso                                          | ICNAF 0 + 1 (4)                                     | 260 (6)      |
| nero                                                | XIV                                                 | 30           |
| Scorfano                                            | ICNAF 0 + 1 (4)                                     | 100 (6)      |
|                                                     | XIV                                                 | 50           |
| Altre specie<br>(catture<br>accessorie<br>soltanto) | IV, VIa                                             | 200          |

- (1) Ad est della linea che unisce Lindesnes a Hanstholm
- (2) di cui 1570 t a nord di 60° Nord ed Ovest dei 2° Est e 90 t a Sud dei 60° Nord
- (3) di cui non più di 1000 t nelle divisione VIa
- (4) Ad est della linea mediana
- (5) di cui 70 t ad ovest della linea mediana (zona Canadese) e 620 t ad Est della linea mediana ed a Sud dei 68° Nord.
- (6) Meno qualsiasi quantitativo catturato nella zona canadese.